

**CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE “LA RAMPA”
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ART. 1 – DENOMINAZIONE

Il Circolo Ricreativo Culturale “La Rampa” è una Associazione di Promozione Sociale che aderisce al Terzo Settore, costituita in data 4 aprile 1963 con rogito agli atti del notaio Giovanni Pampaloni di Firenze, Repertorio 3813 Fascicolo 1492 registrato a Firenze in data 8 aprile 1963 al numero 11651; è retta dal presente Statuto e dai regolamenti che vorrà darsi, nonché dalle norme di legge in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, in breve anche CTS) e al codice civile.

La sua denominazione completa è:

Circolo Ricreativo Culturale “La Rampa” Associazione di Promozione Sociale

in breve anche “Circolo La Rampa APS” o “C.R.C. La Rampa APS”.

Nel presente statuto può essere identificata con *associazione, circolo o ente*.

ART. 2 – SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Barberino Tavarnelle (FI), frazione Tavarnelle Val Di Pesa; il trasferimento della sede legale entro i confini comunali avviene con delibera dell'assemblea ordinaria senza comportare modifica statutaria, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con delibera del Consiglio si potranno istituire e sopprimere nel territorio dello Stato sezioni, uffici, luoghi di esercizio di attività.

ART. 3 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione non potrà comunque sciogliersi fintanto che le delibere da essa assunte non siano state completamente attuate.

FINALITA' E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 4 – PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

L'associazione aderisce all'ARCI e si riconosce nei dettami e nei principi di tale associazione con finalità assistenziali riconosciuta con D.M. 1017022 del 2/8/1967; fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano. Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana; si richiama alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti; opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche attraverso forme collaborative con enti pubblici; promuove il rispetto della libertà e della dignità delle persone, la cultura e la conoscenza, la solidarietà e la sussidiarietà, l'inserimento sociale, la formazione e crescita umana e culturale, attraverso l'aggregazione, il volontariato e la ricreazione finalizzata allo stare insieme e al confrontarsi.

Il Circolo promuove il benessere delle persone e il diritto alla felicità, il diritto alla cultura e alla creatività, i principi del volontariato, della cooperazione e della cittadinanza, il contrasto al disagio e alla discriminazione, il coinvolgimento delle persone, la tutela della legalità e della pace, il diritto di incontrarsi e di stare insieme.

Il Circolo non persegue alcun scopo di lucro.

ART. 5 – ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Il Circolo svolge le proprie attività avvalendosi prevalentemente dell'apporto volontaristico dei propri associati nonché delle persone aderenti agli enti associati.

Per il raggiungimento delle finalità sociali il Circolo esercita in via esclusiva o principale una o più delle attività di interesse generale identificate in seno all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) rese in favore degli associati, dei loro familiari nonché dei terzi, fra i quali chi aderisca ad enti con finalità analoghe appartenenti alla stessa organizzazione nazionale.

Precisamente:

Attività di cui al CTS art. 5 comma 1 lettera d) - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, come ad esempio: progetti o eventi di coinvolgimento di giovani, di anziani, di donne, per sensibilizzare su tematiche legate alla loro condizione o alle loro problematiche;

Attività di cui al CTS art. 5 comma 1 lettera z) - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, preferibilmente collaborando con associazioni e fondazioni già operanti in tale ambito;

Attività di cui al CTS art. 5 comma 1 lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle stesse attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS; in ciò il Circolo mantiene la struttura e l'organizzazione occorrenti per accogliere, coinvolgere e aggregare le persone di cui al presente articolo, curando l'aspetto ludico (giochi e passatempi), musicale e artistico (intrattenimenti musicali e trattenimenti danzanti, recite e commedie, spettacoli di cabaret e arte varia, ecc.), sociale e educativo (incontri a tema con persone dello spettacolo, della politica, dell'economia, e con esperti in materie sociali e culturali; organizzazione di eventi di beneficenza, di solidarietà e di integrazione umana, ecc.); nello svolgimento delle attività sociali, assistenziali e ricreative riservate ai soci, il Circolo può organizzare per i soci e i loro familiari anche forme di ristoro e somministrazione con funzioni ricreative e di socialità, complementari e strumentali all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 3 c. 6 L. 287/1991 e dell'art. 20 Dpr 640/1972, in coerenza con quanto previsto dall'art. 85 comma 4 D.Lgs. 117/2017.

Attività di cui al CTS art. 5 comma 1 lettera u) - beneficenza ed erogazione di beni o servizi a sostegno delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS; ad esempio, il Circolo collabora e sostiene altre associazioni territoriali che svolgono attività di interesse generale e sono animate da scopi affini ai propri, ed organizza corsi per arricchire la cultura delle persone favorendone l'inserimento sociale.

Attività di cui al CTS articolo 5 comma 1 lettera w) - promozione dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 L. 53/2000 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 L. 244/2007; ad esempio, il Circolo organizza e/o partecipa a iniziative aventi a base dette tematiche.

Attività di cui al CTS articolo 5 comma 1 lettera t) – promozione, organizzazione e partecipazione ad attività sportive dilettantistiche quali ginnastica e attività fisica, ballo e danza, bocce, freccette, biliardo, tennis, calcio, ciclismo, escursioni e podismo, sport ed espressioni competitive e non competitive della cultura tradizionale italiana e locale.

In via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale appena descritte, il Circolo potrà svolgere attività diverse, anche di natura commerciale, per reperire fonti di sostentamento e

finanziamento nell'ottica del perseguimento delle finalità istituzionali.

La determinazione delle attività diverse, del loro contenuto e delle modalità operative, è demandata al Consiglio Direttivo che le vincolerà al finanziamento e perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale; sono comunque considerabili le seguenti attività diverse tenuto conto della natura e dell'organizzazione del Circolo e delle sue modalità di attuazione degli scopi istituzionali:

- a. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in sede fissa, ambulante o in concomitanza con ricorrenze, eventi e manifestazioni; vendita al pubblico con asporto di alimenti e bevande;
- b. trattenimenti danzanti, intrattenimenti musicali, eventi e spettacoli artistici, quando aperti al pubblico;
- c. pubblicità e sponsorizzazione;
- d. convenzioni e accordi commerciali finalizzati a fornire migliori servizi agli Associati e/o tesserati e loro familiari nell'ambito delle attività di interesse generale;
- e. operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali, sporadiche o continuative, finalizzate a conseguire profitti da reinvestire nelle attività di interesse generale;
- f. acquisto, cessione e gestione di aziende commerciali, al fine di conseguire profitti da reinvestire nelle attività di interesse generale;

Il Circolo potrà accettare eredità, lasciti e donazioni di beni e valori, acquisire e cedere beni mobili o immobili o diritti su essi; concedere e ricevere in locazione, affitto o comodato beni mobili o immobili o diritti su essi.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017, i volontari non possono in alcun modo essere retribuiti o remunerati, né attraverso lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo, né mediante corrispettivi per cessioni o prestazioni in regime di impresa individuale o come soci d'opera.

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

ART. 6 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio del Circolo garantisce lo svolgimento delle attività statutarie per l'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire quote di patrimonio, avanzi di gestione, riserve e fondi comunque denominati, anche in modo indiretto ed in qualunque ipotesi e casistica, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge.

Il patrimonio è costituito:

- dagli avanzi di gestione conseguiti in ciascun esercizio, al netto di eventuali disavanzi;
- da ogni fondo o riserva costituita e regolata dall'Assemblea;
- dagli investimenti in beni mobili o immobili e in diritti duraturi, al netto delle correlate passività;
- dai contributi straordinari degli associati destinati a riserve o fondi;
- da beni e valori ottenuti grazie a lasciti e donazioni;

In caso di estinzione o scioglimento del Circolo, il patrimonio residuo è devoluto ai fini di utilità sociale ad altro Ente del Terzo Settore, secondo le norme finali del presente statuto e in conformità ai principi del CTS.

Nessun associato può vantare diritti sul patrimonio del Circolo.

ART. 7 – PROVENTI DELL'ASSOCIAZIONE

I proventi dell'Associazione finanziano le attività poste in essere ai sensi di statuto per il perseguimento dei fini istituzionali.

Essi sono costituiti:

- dalle eventuali quote associative e/o tesserative annuali, nella misura stabilita dal Consiglio;
- dai proventi derivanti dall'iscrizione o partecipazione dei soci a iniziative, eventi, concorsi, manifestazioni o attività in genere;
- dai contributi in conto esercizio a carico degli Associati a fronte di particolari esigenze o iniziative;
- da contributi, erogazioni, liberalità pervenute, quando non imputate a patrimonio;
- dai ricavi delle attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali, inclusi quelli derivanti dall'esercizio di attività di natura commerciale;
- da plusvalenze o sopravvenienze;
- da rendimenti, canoni, fitti e similari, derivanti da investimenti e impieghi, dal possesso e utilizzo di beni e compendi, dall'esercizio di diritti;
- dalle attività di raccolta fondi, dalle erogazioni pubbliche, dalla raccolta fondi del cinque per mille, da istituti analoghi;
- dai proventi delle attività di interesse generale e dai proventi delle attività diverse.

ARTICOLO 8 – ESERCIZIO, OBBLIGHI CONTABILI E TRIBUTARI, LIBRI SOCIALI, BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Circolo tiene e conserva le scritture contabili, ottempera agli obblighi tributari, redige il bilancio

di esercizio e, ove obbligato, il bilancio sociale, secondo i dettami che la Legge riserva agli Enti del Terzo Settore e in particolare alle Associazioni di Promozione Sociale.

Il bilancio di esercizio è redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ad opera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo aggiorna e conserva i seguenti libri sociali:

- il libro dei soci o associati,
- il libro dei verbali del consiglio direttivo,
- il libro dei verbali dell'assemblea degli associati,
- il registro dei volontari

salvo altri eventualmente previsti da norme di legge o facoltativamente istituiti, che verranno conservati presso il Circolo e aggiornati ad opera dell'Organo cui si riferiscono.

Detti registri possono essere tenuti anche a fogli mobili o a schede, redatti a mano o con strumenti meccanici o informatici; è possibile tenere un libro soci a volumi annuali purché ciò non impedisca l'individuazione dei singoli associati.

Ciascun associato ha diritto di consultare i libri sociali previa richiesta al Consiglio e appuntamento presso la sede, alla presenza di un consigliere e fatte salve le prescrizioni di legge in materia di tutela dei dati sottoposti a privacy.

Se non diversamente stabilito dall'Assemblea:

- gli avanzi di gestione accrescono il patrimonio salvo per quanto eventualmente destinato a copertura di precedenti disavanzi o ad accrescere fondi o riserve destinate a finanziare progetti, investimenti, interventi;
- i disavanzi di gestione sono coperti attingendo al patrimonio o ad altre riserve preesistenti.

Norme tributarie di riferimento sono primariamente quelle previste dal CTS per le APS.

ASSOCIATI

ARTICOLO 9 – SOCI O ASSOCIATI

Il numero degli Associati è illimitato.

In conformità alle norme vigenti sulle associazioni di promozione sociale e nei limiti da esse stabiliti, possono essere ammessi come Associati le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, gli enti del terzo settore e le altre associazioni non lucrative.

Le persone fisiche minori di età, interdette, inabilite, o sottoposte ad amministrazione di sostegno, sono rappresentate da chi ne esercita la potestà; esse non possono essere elette o nominate alle

cariche sociali.

Gli associati diversi dalle persone fisiche agiscono in persona del loro legale rappresentante.

Gli associati devono tenere una buona condotta morale e civile.

La qualifica di Associato è personale e non trasferibile ad alcun titolo; in modo analogo non sono trasmissibili né rivalutabili o restituibili le quote e i contributi a qualunque titolo versati al Circolo.

Agli Associati fanno capo uguali diritti e doveri, senza limitazioni temporali o discriminazioni alcune.

L'Associato è obbligato:

- al pagamento delle quote e dei contributi eventualmente fissati dal Consiglio;
- ad osservare le decisioni dell'Assemblea anche se assente o dissenziente;
- a rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento;
- a verificare le comunicazioni pervenute o emanate dal Circolo mediante gli strumenti comunicativi e convocativi da esso adottati.

Su proposta del Consiglio l'Assemblea può nominare Soci Onorari che si siano distinti per particolari meriti, cariche o funzioni istituzionali o sociali; essi non sono tenuti a pagare eventuali quote o contributi associativi, possono partecipare e intervenire alle assemblee ma non hanno diritto di voto, tuttavia possono chiedere di essere ammessi quali Soci Ordinari.

ARTICOLO 10 – MODALITA' PER L'AMMISSIONE

Chi desidera associarsi deve presentare domanda al Circolo specificando:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio completo; se posseduti, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- l'attività svolta abitualmente e il titolo di studio;
- l'impegno al versamento della quota Associativa come annualmente deliberata;
- l'impegno ad osservare le comunicazioni del Circolo emesse tramite posta, posta elettronica o affissioni presso la sede.
- l'accettazione incondizionata del presente Statuto e del Regolamento Sociale;
- l'accettazione delle disposizioni sulla privacy;
- eventuali ulteriori informazioni richieste dal Consiglio o sopravvenute per Legge.

Il Consiglio Direttivo, esaminati il contenuto della domanda di ammissione e i requisiti del richiedente, decide comunicando l'esito all'interessato entro sessanta giorni; in caso di accoglimento la comunicazione è rappresentata dalla consegna della tessera; in caso di rigetto motivato l'interessato, nel termine perentorio di venti giorni, può chiedere al Consiglio che in merito si

pronunci l'Assemblea, la quale delibera nella seduta più prossima ascoltato l'interessato o esaminati i suoi scritti.

La procedura di ammissione può essere svolta anche dal Presidente e/o da altro Consigliere all'uopo autorizzato dal Consiglio, il quale ne riferisce l'esito al Consiglio direttivo più prossimo.

Ferma restando la validità probatoria del Libro dei Soci, la qualifica di Associato è dimostrata dal possesso della tessera rilasciata dal Circolo ancorché rappresentata dalla tessera dell'organizzazione nazionale di appartenenza.

Il Circolo può adottare la tessera Arci quale tessera associativa.

ARTICOLO 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO E SANZIONI

La perdita della qualifica di Associato avviene:

- a) qualora il socio non ottemperi al pagamento delle quote o contributi eventualmente stabilite dal Consiglio nei termini che esso fisserà nella richiesta;
- b) per dimissioni scritte comunicate al Consiglio; esse hanno effetto dal giorno in cui il Consiglio ne ha preso formale atto e non sollevano il socio dimissionario da responsabilità ed obblighi derivanti da delibere fino ad allora adottate; il mancato rinnovo della tessera annuale equivale a dimissioni spontanee del socio.
- c) quale sanzione comminata dal Consiglio a chi, col suo comportamento, causi danni o disagi, anche morali o reputazionali, al Circolo o ad altri Associati; il provvedimento è inappellabile ma occorre preventivamente udire l'interessato;
- d) per il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissione; il provvedimento è inappellabile ma occorre preventivamente udire l'interessato;
- e) per decesso del socio persona fisica; per scioglimento o estinzione del socio diverso da persona fisica.

Il Consiglio può riservarsi di ammonire o sospendere fino a tre mesi il Socio che abbia tenuto una condotta non conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine morale e sociale.

ARTICOLO 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente.

Sono organi facoltativi, salvo siano imposti dalla legge: l'Organo di controllo e l'Organo di

revisione; qualora nominati, il loro funzionamento sarà regolato dal presente statuto e dalle norme in materia.

Le cariche afferenti gli Organi obbligatori sono esercitate a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso a pie' di lista delle spese vive effettivamente sostenute nell'esercizio delle funzioni, in nome e per conto del Circolo e debitamente documentate.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 13 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ad eccezione del Presidente che è eletto dai Consiglieri al proprio interno;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato del controllo legale e quello incaricato della revisione dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento del Circolo proposto dal Consiglio;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sulle altre materie ad essa sottoposte dal Consiglio o ad essa demandate dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ARTICOLO 14 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante modalità che assicurino il tempestivo ed efficace recapito a ciascun associato; fra queste, a titolo di esempio: lettera raccomandata, telegramma, affissione presso la sede sociale e firma di presa d'atto dei soci, posta elettronica, pubblicazione su quotidiano locale o sull'eventuale rivista del Circolo o dell'Associazione nazionale di affiliazione, purché ne sia assicurato il recapito a tutti i soci.

L'assemblea può autorizzare modalità diverse da quelle elencate a titolo di esempio.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, la data l'ora e il luogo di svolgimento in prima ed in seconda convocazione; la prima e la seconda convocazione possono cadere anche nello stesso giorno, a non meno di un'ora l'una dall'altra.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto, la relazione sulla gestione ed ogni altro eventuale documento sottoposto dal Consiglio, per la nomina degli Organi dell'associazione, nonché per trattare ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno; in casi di particolare necessità adeguatamente motivati dal Consiglio, la convocazione può slittare fino al sesto mese rispetto alla chiusura dell'esercizio; in caso di mancato rispetto dei termini di convocazione, l'assemblea regolarmente costituita e le delibere prese con le previste maggioranze conservano piena validità ed efficacia ai sensi di Legge e del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo deve convocare senza indugio l'assemblea quando è richiesto da almeno un quinto degli Associati con diritto di voto, ovvero dall'Organo di controllo o da quello di revisione.

L'Assemblea è sovrana e le sue delibere vincolano anche i soci assenti, dissenzienti o astenuti; possono parteciparvi i soci in regola coi pagamenti delle quote e non raggiunti da provvedimenti disciplinari; fra questi hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti a libro soci da almeno un mese.

E' ammessa la partecipazione per delega ad altro associato che abbia titolo alla partecipazione e all'espressione di voto, con cumulo non superiore a tre.

Il voto è espresso per testa.

Non partecipano alla votazione (neanche per delega ad altri) e non possono ricevere da altri associati la delega a partecipare e votare:

- gli Associati in conflitto di interessi con l'oggetto della medesima;
- gli Amministratori in materia di bilancio consuntivo o di loro responsabilità.

Le Assemblee sono validamente costituite:

- in 1^a convocazione, in presenza della maggioranza degli aventi diritto;
- in 2^a convocazione, qualunque sia il numero dei medesimi.

Le Assemblee deliberano col voto favorevole della maggioranza dei votanti; per le variazioni statutarie le Assemblee Straordinarie deliberano col voto favorevole del sessanta per cento dei soci aventi diritto; per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio le Assemblee Straordinarie deliberano col voto favorevole dei tre quarti degli associati in conformità all'art. 21 c.c. .

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente oppure dal Consigliere più anziano; il verbale della riunione è redatto da un segretario scelto fra i presenti, salvi i casi di necessità della redazione notarile.



CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 15 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da Associati eletti dall'Assemblea, in numero non inferiore a nove e non superiore a venticinque, scelti fra le persone fisiche maggiorenni con piena capacità di agire, non rientranti nelle casistiche di cui all'art. 11 del presente statuto, privi di cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui all'art. 2382 del codice civile, e che non ricoprano cariche in seno ad altri enti con finalità e attività analoghe; tali caratteristiche devono permanere per l'intera durata della carica.

L'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio di mandato del Consiglio uscente:

(i) indice le elezioni del nuovo Consiglio rimandando al Consiglio uscente la successiva fissazione della data e la convocazione del seggio elettorale, (ii) fissa il numero di consiglieri da eleggere, (iii) nomina la commissione elettorale incaricata di individuare fra gli Associati i candidati idonei e disponibili a far parte del nuovo Consiglio, (iv) stabilisce le eventuali ulteriori modalità elettorali.

Il regolamento sociale potrà contenere disposizioni analitiche attuative del presente articolo.

Il Consiglio eletto, nella prima seduta, nomina al proprio interno il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il segretario e il tesoriere; queste ultime due cariche sono cumulabili.

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un comitato esecutivo con mansioni dinamiche di carattere gestionale ordinario.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'operato di commissioni operative per semplificare il lavoro consiliare; dette commissioni, coordinate da un consigliere, saranno composte da Soci in regola coi pagamenti dovuti al Circolo e non raggiunti da sanzioni disciplinari; mansioni e composizione di ciascuna commissione sono stabilite nella delibera consiliare di nomina; le loro funzioni non sostituiscono quelle riservate al Consiglio.

ART. 16 – DURATA DELLE CARICHE

Qualunque carica, eletta dagli associati o nominata dal consiglio, ha durata tre anni e comunque fino ad avvenuto insediamento dei nuovi Organi; delle delibere inattuate il Consiglio uscente relazionerà a quello entrante.

Nel caso vengano meno uno o più consiglieri, essi sono sostituiti da quelli non eletti in ordine di voto; esaurita la lista dei non eletti, il Consiglio può comunque operare purché il numero dei consiglieri residuali non sia mai inferiore al numero minimo stabilito dal presente Statuto, salvo che il Consiglio non decida di indire nuove elezioni.

Per l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, il venir meno anche di un solo componente

comporterà dover rinominare l'intero Organo salvo siano stati nominati i supplenti.

Chiunque può essere rieletto se conserva i requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto.

ART. 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo gestisce l'Associazione e attua le delibere assembleari al fine di consentire il perseguimento delle finalità istituzionali, con responsabilità per la gestione economica e finanziaria senza limitazioni del potere di rappresentanza.

Fra l'altro, esso deve:

- a) Predisporre il rendiconto e la relazione di accompagnamento da sottoporre all'assemblea;
- b) curare il tesseramento sociale;
- c) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a: enti nazionali, istituzioni pubbliche o private, iniziative di ogni tipo, che interessino l'Associazione;
- d) curare l'aggiornamento delle scritture contabili e dei libri sociali;
- e) deliberare su qualunque oggetto sottoposto dall'Assemblea o dal Presidente, ove non di competenza dell'Assemblea medesima.

ART. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce indicativamente ogni due mesi su convocazione del Presidente o qualora ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti.

Il Consiglio può riservarsi di escludere i consiglieri che sommano consecutivamente tre assenze ingiustificate; si applica il secondo comma dell'art. 16.

Il Consiglio è legalmente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare da apposito verbale redatto dal segretario o da chi sia a tal uopo incaricato a inizio riunione.

Salvo deroghe decise dal Consiglio, ai consiglieri è vietato divulgare il contenuto delle discussioni consiliari.

ART. 19 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; la presente disposizione non solleva comunque gli altri consiglieri dalle responsabilità loro attribuibili in funzione del loro mandato, né libera gli Associati con diritto di voto dalle obbligazioni assunte dall'Associazione durante la loro permanenza ad Associati.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli



Associati sia di terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nei casi in cui il Presidente venga meno, nonché per suoi impedimenti temporanei o per sua espressa delega, le funzioni del Presidente sono attribuite al vicepresidente, fatta salva la facoltà del Consiglio di indire nuove elezioni.

ORGANO DI CONTROLLO, REVISIONE DEI CONTI

ART. 20 – ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla legge e in particolare ai sensi dell'art. 30 del CTS, o se l'assemblea ne decide in ogni caso la presenza, questa nomina un Organo di controllo, anche monocratico, che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; vigila altresì affinché siano osservate le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si esprime sulla conformità del bilancio sociale rispetto alle norme di legge.

La nomina avviene fra persone che nei riguardi del Circolo non siano consiglieri, fornitori di beni o servizi, professionisti, e che rientrino fra i soggetti di cui al comma 2 art. 2397 codice civile (il solo presidente nel caso di Organo non monocratico); per essi valgono le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile.

L'Organo partecipa alle riunioni del Consiglio ed alle assemblee degli associati; può disporre controlli e accessi finalizzati all'esercizio delle proprie prerogative, in date preventivamente concordate con il Consiglio.

Redige un verbale per ciascuna sua riunione e una relazione finale presentata all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo; trascrive a sua cura tali atti sul libro dell'Organo di controllo.

L'assemblea che lo nomina stabilisce anche il suo eventuale compenso.

ART. 21 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Quando previsto dalla legge, e in particolare ai sensi dell'art. 31 del CTS, o se l'assemblea ne decide in ogni caso la presenza, essa nomina un Organo di revisione legale, anche monocratico, che esercita il controllo contabile operando ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409 bis del codice civile e del D.Lgs. 39/2010.

L'Organo può partecipare alle riunioni del Consiglio ed alle assemblee degli associati; può disporre

controlli e accessi finalizzati all'esercizio delle proprie prerogative, in date preventivamente concordate con il Consiglio.

Redige un verbale per ciascuna sua riunione e una relazione finale presentata all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo; ; trascrive a sua cura tali atti sul libro dell'Organo di Revisione.

La revisione legale può essere affidata anche all'Organo di controllo purché sussistano i requisiti di legge da parte dei soggetti nominati.

L'assemblea che nomina l'Organo di revisione legale stabilisce anche il suo compenso e nomina uno o più supplenti.

Si applica l'art. 2399 del codice civile.

NORME FINALI

ART. 22 – SCIOGLIMENTO

L'estinzione o scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea nel rispetto delle norme in materia nonché di quelle in proposito contenute nel presente Statuto.

L'Assemblea che delibera l'estinzione o scioglimento nomina uno o più Liquidatori stabilendone poteri ed eventuale compenso e può nominare uno o più supplenti.

Il patrimonio che residua al termine della liquidazione e prima dello scioglimento o estinzione è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore, come indicato dall'Assemblea e previa acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di legge.

Si applica l'art. 9 del D.Lgs. 117/17.

ART. 23 – NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto o da esso non rimandato ad altre norme, si applicano il D.Lgs. 117/17, il codice civile in materia di associazioni, le norme correlate e collegate.


Il segretario

Moreno Corti



La presidente

Anna Canocchi



Verbale di Assemblea Straordinaria dei soci
del "Circolo Ricreativo Culturale La Rampa APS"
(modifica dello Statuto sociale)

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di Novembre, alle ore 21,30, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Circolo Ricreativo Culturale La Rampa, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Adozione del nuovo statuto del Circolo in ottemperanza alle disposizioni del Codice del Terzo Settore per le associazioni di promozione sociale, secondo il modello tipizzato predisposto dalla rete associativa ARCI APS ai sensi dell'art. 47 c. 5 del D.Lgs. 117/2017: delibere inerenti e conseguenti**
- 2) **Varie ed eventuali**

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, la sig.ra Anna Canocchi, la quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Moreno Corti .

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie.

È constatata altresì, ai sensi del vigente Statuto, che l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto alle modifiche obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto al nuovo Statuto nazionale di ARCI aps, cui l'Associazione aderisce, nonché alla volontà dell'Associazione di introdurre a livello statutario ulteriori modifiche rispetto al testo dello Statuto attualmente vigente.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto – elaborato adottando il modello di statuto APS predisposto dal ARCI nazionale ai sensi dell'art. 47, comma 5 CTS – evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del CTS di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare:

- a) l'integrazione dell'acronimo APS (associazione di promozione sociale) nella denominazione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 5 del CTS, che diventa: "**Circolo Ricreativo Culturale La Rampa APS**"
- b) il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI "Firenze".

La Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Secondo punto all'Ordine del Giorno

Evidenziando che l'articolo 2 del nuovo statuto appena adottato stabilisce la sede legale nel comune di Barberino Tavarnelle (FI) frazione Tavarnelle Val di Pesa, ciò anche per effetto della fusione fra i vecchi comuni di Tavarnelle Val di Pesa e di Barberino Val d'Elsa decorrente dal 1 gennaio 2019 come da Legge Regionale n. 63/2018 pubblicata sul B.U.R.T. n. 53/2018; tale modifica non influenza gli statuti esistenti poiché le fusioni comunali sono atto che non è necessario reperire in quanto le Amministrazioni variano automaticamente i dati in loro possesso, tuttavia, visto che lo Statuto adesso non precisa l'indirizzo anagrafico, è opportuno esprimere la conferma che la sede legale è mantenuta in Piazza Giacomo Matteotti al nr. 21.

Pertanto il presidente invita l'assemblea a deliberare sulla proposta di mantenimento della sede legale presso il medesimo indirizzo di sempre.

I presenti, chiamati a votare con espressione palese per alzata di mano, esprimono il voto favorevole con l'unanimità:

Pertanto l'assemblea approva il mantenimento della sede legale in Piazza Giacomo Matteotti nr. 21, nella frazione di Tavarnelle Val di Pesa del Comune di Barberino Tavarnelle (FI).

Successivamente il Presidente illustra che l'articolo 16 del nuovo statuto appena adottato estende a tre anni la durata delle cariche sociali.

Ai fini della massima trasparenza e democraticità, il presidente spiega che a seguito dell'adozione del nuovo Statuto l'attuale Consiglio intende chiedere e chiede all'Assemblea oggi convocata di deliberare se esso debba:

dimettersi immediatamente e convocare l'assemblea ordinaria per indire le nuove elezioni;
conservare la carica fino a compimento del biennio previsto dal vecchio Statuto per presentarsi dimissionario all'assemblea che approverà il prossimo bilancio;
proseguire il mandato di gestione fino a compimento del triennio fissato dal nuovo Statuto e recependone immediatamente gli effetti.

Pertanto il presidente invita i soci ad esprimersi in merito.

Chiede la parola il socio Ivo Micheli il quale dichiara che la scelta più opportuna è di proseguire il mandato di gestione fino a compimento del triennio, quindi fino a maggio del 2021 e chiede a tutti di esprimere il voto su questa ipotesi.



Il presidente mette in votazione la proposta del socio Ivo Micheli chiedendo ai membri del consiglio direttivo di astenersi dalla votazione.

I presenti, chiamati a votare con espressione palese per alzata di mano, esprimono il proprio voto favorevole con l'unanimità ad esclusione dei consiglieri che si astengono dalla votazione.


Pertanto l'assemblea delibera che l'attuale Consiglio Direttivo debba proseguire il mandato fino a compimento del triennio fissato dall'articolo 16 del nuovo Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23,15, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Moreno Corti



La Presidente
Anna Canocchi



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE 1
ATTO REGISTRATO IL 3 DIC. 2019 AL
N. 284313 ESATTEURO ATTO ESSE
IL DIRETTORE